

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del 13 dicembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 1

¹ I richiedenti l'asilo registrati nei centri di registrazione o negli aeroporti svizzeri sono ripartiti dall'Ufficio federale tra i Cantoni secondo l'indice seguente:

	in %		in %
Zurigo	17,0	Sciaffusa	1,1
Berna	13,5	Appenzello Esterno	0,8
Lucerna	4,9	Appenzello Interno	0,2
Uri	0,5	San Gallo	6,0
Svitto	1,8	Grigioni	2,7
Obvaldo	0,5	Argovia	7,7
Nidvaldo	0,5	Turgovia	2,8
Glarona	0,6	Ticino	3,9
Zugo	1,4	Vaud	8,4
Friburgo	3,3	Vallese	3,9
Soletta	3,5	Neuchâtel	2,4
Basilea Città	2,3	Ginevra	5,6
Basilea Campagna	3,7	Giura	1,0

II

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 13 dicembre 1999

Nel 2000 il 5,4 per cento e l'8,6 per cento dei richiedenti l'asilo registrati nei centri di registrazione o negli aeroporti svizzeri sono assegnati rispettivamente al Cantone di Ginevra e al Cantone di Vaud.

¹ RS 142.311

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1827